

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 marzo 2026, n. 168

**Disciplina del servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità di cui all'art. 29 della l.r. 11/2016.**  
**Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n.1121.**

Oggetto: Disciplina del servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità di cui all'art. 29 della l.r. 11/2016. Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n.1121.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e s.m.i.;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 31 che regola la gestione associata di funzioni e servizi e s.m.i.;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 10;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 13 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

#### VISTI

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”;

la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1338 “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2025”;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

#### VISTI per quanto riguarda la normativa di settore

la Strategia dei diritti delle persone con disabilità 2021 - 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 finale, del 3 marzo 2021;

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), adottata dal Consiglio europeo il 7 dicembre 2000;

la legge 27 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.;

la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” e s.m.i.;

la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e s.m.i.;

la legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” e s.m.i.;

la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

il decreto interministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze, anno 2016, che definisce la condizione di disabilità gravissima;

la deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5 che approva il “Piano sociale regionale 2025-2027”;

la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;

la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art.52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

la deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 453 “Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 584/2020 e 585/2020. Fissazione dei termini per la presentazione dei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016 per il triennio 2024-2026. Aggiornamento del Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali di cui all’allegato B della DGR 584/2020.”;

la deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 454 “Approvazione delle “Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e regolamentazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14/1999”;

la deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2024, n. 939 “Adozione del Programma operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio”;

la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2025, n. 1243 “Piano Sociale Regionale 2025-2027. Destinazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025 e 2026. Disposizioni varie”;

la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n.1121 “Nuova disciplina per l’organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all’art. 29, della l.r. 11/2016”;

la determinazione dirigenziale 17 dicembre 2025, n. G17339: “Deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2025, n. 1243. Servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all’art. 29, della l.r. 11/2016. Impegno di spesa per complessivi euro 4.000.000,00, sul capitolo U0000H41924, esercizio finanziario 2025, in favore di Roma Capitale e dei distretti sociosanitari”;

la circolare regionale esplicativa 24 novembre 2025, prot. n. 1155998 che, richiamando le principali prescrizioni della DGR 1121/2024 per la programmazione e gestione del servizio in argomento, ha fornito chiarimenti ed indicazioni utili alla conforme e omogenea attuazione, a livello territoriale, della nuova disciplina;

**RICHIAMATI**, in particolare:

- gli articoli 7 e 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che, rispettivamente, impegnano gli Stati a garantire:
  - ✓ il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con altri minori, assicurando che il superiore interesse del minore sia prioritario e riconoscendo il loro diritto a esprimere opinioni liberamente, in modo adeguato alla loro età e maturità, con assistenza adeguata;
  - ✓ il diritto a partecipare, su base di uguaglianza, alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport, assicurando l'accesso a luoghi, prodotti e materiali culturali in formati accessibili, inclusi lingue dei segni e cultura dei non udenti;

- l'articolo 8 della legge 104/1992 che, nel prevedere in favore delle persone con disabilità, i diversi interventi, alla lettera e), precisa che l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone con disabilità possano essere favorite anche con iniziative effettuate nel tempo libero;
- l'articolo 29 della l.r. 11/2016 che prevede:
  - ✓ tra gli interventi socioassistenziali del sistema integrato regionale, i servizi per la vacanza dedicati ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane e alle persone con disabilità per offrire loro periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago e, allo stesso tempo, ai loro familiari periodi di sollievo;
  - ✓ l'attuazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità, delle persone con disagio psichico e delle persone anziane, anche non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari;

DATO ATTO che la Regione Lazio ha:

- approvato, con DGR 1121/2024, la nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, contenente indicazioni puntuali su ogni aspetto della programmazione e gestione del servizio, valorizzando il necessario processo di integrazione sociosanitaria, definendo standard omogenei, nonché rivedendo il modello di governance e compartecipazione concorrente ai costi;
- finalizzato, con DGR 1243/2025, tra l'altro, l'importo di euro 4.000.000,00 a titolo di compartecipazione alla copertura dei costi sociali di gestione del servizio per la vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico, da ripartire in favore dei distretti sociosanitari secondo i criteri nella stessa indicati;
- ripartito, con Determinazione n. G17339/2025, le suddette risorse in favore dei distretti sociosanitari, in conformità alle prescrizioni organizzative e gestionali di cui alla succitata DGR 1121/2024;

DATO ATTO che la sopramenzionata DGR 1121/2024, al paragrafo 2 del relativo Allegato, nel definire i destinatari del servizio per la vacanza, ha rinviato la disciplina specifica dell'intervento destinato ai minori con disabilità alla più ampia regolamentazione dei servizi vacanza rivolti ai soggetti in età evolutiva;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di:

- a. integrare la disciplina di cui alla DGR 1121/2024, confermandone l'impostazione di governance generale, con le specifiche tecniche/operative per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore dei minori con disabilità;
- b. approvare, relativamente alla fascia dei minori con disabilità, la specifica disciplina di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, denominato "Addendum" alla DGR 1121/2024;

- c. destinare, nell'ambito della programmazione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi del sistema integrato regionale, la somma complessiva di euro 950.000,00 per l'offerta territoriale del servizio per la vacanza in favore dei minori con disabilità, di cui euro 750.000,00 sul capitolo di spesa U0000H41730 (Missione 12 - Programma 02) e, euro 200.000,00, sul capitolo di spesa U0000H41737 (Missione 12 - Programma 05), esercizio finanziario 2026;
- d. stabilire che il riparto, in favore di Roma Capitale e degli Enti capofila dei distretti sociosanitari, dell'importo complessivo suindicato (euro 950.000,00), avvenga sulla base dei seguenti criteri:
- per il 60%, dell'importo, in base al dato distrettuale sulla popolazione residente (dato aggiornato fonte ISTAT) nella fascia di età compresa tra 0-17 anni, target di beneficiari del servizio;
  - per il 40%, dell'importo, in base al dato percentuale relativo al numero di cittadini di cui all'art.2 della legge 118/1971 nelle AA.SS.LL., distribuito tra i vari distretti sociosanitari afferenti alle AA.SS.LL. territoriali.
- e. approvare l'Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, relativo al riparto, in favore di Roma Capitale e degli Enti capofila dei distretti sociosanitari, delle risorse di compartecipazione ai costi di gestione del servizio vacanza per minori con disabilità;
- f. disporre che:
1. soddisfatto il bisogno relativo al servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità, eventuali economie possono essere impiegate dai distretti sociosanitari per i servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico (art.29, l.r 11/2016), in aggiunta alle risorse di cui alla Determinazione n. G17339/2025;
  2. Roma Capitale e gli Enti capofila dei distretti sociosanitari rendicontano le risorse assegnate in conformità a quanto previsto dal comma 4 bis, articolo 64 della l.r.11/2016;

ATTESO che la disciplina dei servizi per la vacanza in favore dei minori con disabilità, di cui al l'art. 29 della l.r. 11/2016, è stata concertata con il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'art.14, della L.R. 10/2022;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

- a. di integrare la disciplina di cui alla DGR 1121/2024, confermandone l'impostazione di governance generale, con le specifiche tecniche/operative per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore dei minori con disabilità;

- b. di approvare, relativamente alla fascia dei minori con disabilità, la specifica disciplina di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, denominato "Addendum" alla DGR 1121/2024;
- c. di destinare, nell'ambito della programmazione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi del sistema integrato regionale la somma complessiva di euro 950.000,00 per l'offerta territoriale del servizio per la vacanza in favore dei minori con disabilità, di cui euro 750.000,00 sul capitolo di spesa U0000H41730 (Missione 12 - Programma 02) e, euro 200.000,00, sul capitolo di spesa U0000H41737 (Missione 12 - Programma 05), esercizio finanziario 2026;
- d. di stabilire che il riparto, in favore di Roma Capitale e degli Enti capofila dei distretti sociosanitari, dell'importo complessivo suindicato (euro 950.000,00), avvenga sulla base dei seguenti criteri:
  - per il 60%, dell'importo, in base al dato distrettuale sulla popolazione residente (dato aggiornato fonte ISTAT) nella fascia di età compresa tra 0-17 anni, target di beneficiari del servizio;
  - per il 40%, dell'importo, in base al dato percentuale relativo al numero di cittadini di cui all'art.2 della legge 118/1971 nelle AA.SS.LL., distribuito tra i vari distretti sociosanitari afferenti alle AA.SS.LL. territoriali.
- e. di approvare l'Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, relativo al riparto, in favore di Roma Capitale e degli Enti capofila dei distretti sociosanitari, delle risorse di compartecipazione ai costi di gestione del servizio vacanza per minori con disabilità;
- f. di disporre che:
  - 1. soddisfatto il bisogno relativo al servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità, eventuali economie possono essere impiegate dai distretti sociosanitari per i servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico (art. 29, l.r.11/2016), in aggiunta alle risorse di cui alla Determinazione n. G17339/2025;
  - 2. Roma Capitale e gli Enti capofila dei distretti sociosanitari rendicontano le risorse assegnate in conformità a quanto previsto dal comma 4 bis, articolo 64 della l.r.11/2016.

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale provvederà ad adottare gli atti necessari e conseguenti in attuazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

**Allegato A****ADDENDUM ALLA DGR 1121/2024****Disciplina del servizio per la vacanza destinato ai minori con disabilità di cui all'art. 29 della l.r. 11/2016****Premessa e riferimenti normativi**

La DGR 19 dicembre 2024, n. 1121 ha dettato la nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016 e, al paragrafo 2 dell'Allegato A (nota 1), espressamente, ha previsto che "La disciplina dell'intervento per i minori con disabilità sarà parte della più ampia regolamentazione del servizio per la vacanza destinato a soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione integrata anche con le istituzioni scolastiche, le associazioni sportive e culturali, ai sensi di quanto previsto art. 29, comma 2, lettera a), della L.R. 11/2016"

Con il presente Addendum si dettano disposizioni per la regolamentazione dei servizi per la vacanza in favore dei minori con disabilità.

Le disposizioni generali dell'Allegato A alla DGR **1121/2024**, ove non diversamente specificato, si applicano anche ai servizi vacanza in favore dei minori con disabilità e si inquadrano nella più ampia cornice normativa di riferimento, nazionale e regionale:

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata con L. 18/2009 – artt. 7 (bambini con disabilità) e 30 (partecipazione alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport);
- Legge n. 104/1992 – art. 8, comma 1, lett. 1): promozione di vacanze e attività sportive in favore delle persone handicappate;
- Legge n. 328/2000 – art. 22, comma 4: prestazioni sociali agevolate a favore di persone con disabilità;
- L.R. Lazio n. 11/2016 – art. 29, commi 1 e 2, lett. a) e b): servizi vacanza
- L.R. Lazio n. 10 / 2022 – Norme per la promozione, tutela e valorizzazione dei diritti delle persone con disabilità;
- D.lgs. n. 62/2024 – Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

**1. Finalità Specifiche del Servizio Vacanza per Minori**

In aggiunta alle finalità generali indicate al paragrafo 1 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, il servizio vacanza rivolto ai minori con disabilità persegue i seguenti obiettivi specifici, connessi alla fase evolutiva:

- sviluppo delle autonomie personali e delle competenze adattive in contesti non familiari e non terapeutici;

- promozione dell'inclusione con i pari non in condizione di disabilità, mediante la partecipazione a servizi ordinari (centri ricreativi, colonie, campus sportivi). Le pari opportunità devono essere garantite attraverso l'impiego degli accorgimenti adeguati alle necessità di sostegno del minore e rispondenti agli "accomodamenti ragionevoli";
- continuazione, in contesto esperienziale diverso, degli obiettivi terapeutici/riabilitativi del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita Individuale Personalizzato e **Partecipato** di cui al D.Lgs. 62/2024;
- sostegno alla famiglia come contesto di cura primario, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92 e gravissima e di minori con doppia diagnosi;
- sollievo in termini di "alleggerimento temporaneo" dell'impegno assistenziale e di cura familiare, ed "emotivo";
- prevenzione dell'isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi diurni.

La programmazione strutturata dell'intervento, nell'ambito dell'offerta territoriale rivolta alle persone con disabilità, assume particolare valore anche come strumento di prevenzione del burnout e tutela del benessere psico - fisico dei familiari, in particolare del caregiver, e di facilitazione nella permanenza al domicilio, anche nelle situazioni di maggiore complessità.

## 2. Destinatari del Servizio

Sono destinatari del servizio vacanza, disciplinato dal presente documento (di seguito **Addendum**), i minori con disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità)<sup>1</sup> che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

<b>Età</b>	Da 0 a 17 anni compiuti (età evolutiva ai sensi dell'art. 29, comma 1, L.R. 11/2016).
<b>Residenza</b>	Residenti nel territorio della Regione Lazio alla data di presentazione della domanda.
<b>Attestazione di disabilità</b>	In possesso di verbale che attesti la condizione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 (comma 1 o comma 3, art. 3), ovvero di certificazione analoga rilasciata nell'ambito della valutazione di base di cui al D.Lgs. 62/2024.2

<sup>1</sup> Sono inclusi anche i minori già fruitori di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari (ex art. 26 L. 833/78 e L.R. 41/2003), nonché i minori con disagio psichico in carico alla Neuropsichiatria Infantile (NPI), in possesso dell'attestazione di disabilità ex L. 104/92.

<sup>2</sup> il possesso della certificazione di riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla Legge 104/1992 costituisce condizione generale di priorità per l'accesso al servizio vacanza. L'offerta, sulla base anche della disponibilità finanziaria complessiva, potrà essere, altresì, rivolta agli utenti in carico ai servizi sociosanitari privi di detta certificazione ma con altra idonea certificazione rilasciata dal servizio sanitario di presa in carico, in ragione sempre della rispondenza della progettualità agli obiettivi di servizio del PTRI/PAI (come da circolare regionale prot. n. 115598/2025);

<b>Presa in carico</b>	In carico, da almeno 6 mesi, ai servizi sociosanitari del territorio (TSMREE, NPI, Servizi Sociali distrettuali, strutture accreditate), salvo un termine minore valutato congruo dai servizi sociosanitari stessi - UVMD - per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di socializzazione/inclusione.
<b>Tutela legale</b>	Consenso scritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale, obbligatorio per tutti i minori.

## 2.1 Articolazione per Fascia d'Età e Servizio Competente

In considerazione della rilevanza della fascia d'età per la progettazione del servizio vacanza, *sempre nel rispetto della libera scelta del minore e della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale*, si individua la seguente articolazione operativa:

<b>0 – 5 anni (prima infanzia)</b>	NPI/Servizi di Riabilitazione territoriale. Progettualità prevalentemente individuale o multifamiliare. Priorità al sollievo familiare.
<b>6 – 13 anni (età scolare)</b>	TSMREE/NPI (in possibile raccordo con l'istituzione scolastica di riferimento). Valutata, sempre, la specificità delle singole situazioni favorire la composizione omogenea dei gruppi, per età e livello di autonomia. Promuovere, l'integrazione con i CRE inclusivi.
<b>14 – 17 anni (adolescenza)</b>	TSMREE. Valorizzare l'autodeterminazione e le scelte del minore, in stretto raccordo con il progetto riabilitativo. Valutare, sempre, la partecipazione anche ai servizi ordinari per adolescenti con supporto dedicato.

Nel caso in cui i competenti servizi, in sede di UVMD, valutino congrua e rispondente agli obiettivi terapeutici/riabilitativi la partecipazione del minore ai servizi vacanza ordinari, il personale dedicato deve essere debitamente formato e il rapporto operatore/utente deve essere commisurato alle necessità di supporto.

## 3. Procedura di Accesso

La procedura di accesso al servizio vacanza per minori con disabilità ricalca l'impianto generale del paragrafo 4 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, con le specificazioni di seguito indicate che tengono conto della dimensione evolutiva, del necessario raccordo con i sistemi sanitario – sociale e familiare nonché di quello, auspicabile in quanto funzionale, con il sistema scolastico per ~~una~~ intervento che soddisfi le varie necessità di supporto connesse alla condizione di disabilità, valorizzi le capacità individuali e supporti il percorso di crescita e sviluppo personale.

### 3.1 Avviso Pubblico Distrettuale

I distretti sociosanitari, d'intesa con le AA.SS.LL. territoriali, ai sensi del disposto del paragrafo 4 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, adottano l'Avviso pubblico per i servizi vacanza entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello di realizzazione.

L'Avviso pubblico di che trattasi, con riferimento ai minori, dovrà riportare, in aggiunta a quanto previsto dall' art. 4 dell'Allegato A succitato, le seguenti specifiche:

- le tipologie organizzative del servizio e la ripartizione, al riguardo, delle risorse anche in relazione alle quote, eventualmente, riservate a condizioni specifiche di disabilità e a fasce di età;
- i criteri di priorità per minori in condizione di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92)-gravissima e di disagio socioeconomico certificato - (ISEE vigente).
- le modalità di raccordo, se valutato opportuno, con le istituzioni scolastiche per la condivisione di informazioni utili alla progettazione (PEI, profilo di funzionamento, relazioni dei docenti di sostegno).

### 3.2 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione al servizio vacanza, a rilevanza sociosanitaria, è presentata dal genitore o dal tutore legale, anche con l'ausilio del Punto Unico di Accesso (PUA) distrettuale, secondo il modello allegato all'Avviso. La stessa deve contenere:

- generalità del minore e del richiedente;
- copia del verbale di disabilità ex L. 104/92 (o certificazione equivalente ex D.Lgs. 62/2024);
- ISEE vigente;
- relazione sintetica del servizio sanitario in carico (TSMREE/NPI), con indicazione degli obiettivi terapeutici/riabilitativi rilevanti ai fini della progettazione del servizio vacanza, con eventuale riferimento al PEI;
- dichiarazione del richiedente sulla composizione del nucleo familiare e sul fabbisogno di sollievo;
- eventuale indicazione della preferenza per una delle tipologie organizzative di cui all'articolo 4 del presente Addendum.

In fase di prima applicazione, le domande devono pervenire entro il **30 aprile 2026** all'Ufficio di Piano del Comune/Ente Capofila (il termine non è da intendersi perentorio ma, la data ultima di acquisizione delle domande, deve risultare funzionale alla programmazione/attuazione del servizio).

A decorrere dall'anno 2027: Le domande devono pervenire all'Ufficio di Piano del Comune/Ente Capofila entro il **31 gennaio** dell'anno di realizzazione dell'intervento (paragrafo 4, Allegato A alla DGR 1121/2024). Si conferma la prescrizione per i servizi, ai fini della compartecipazione regionale alle spese sociali di attuazione, dell'adeguamento dei processi programmatori, organizzativi e gestionali connessi. Rimane fermo, pertanto, quanto già esplicitato nella circolare regionale (prot. n. 115598/2025) in merito alla possibilità di "delega" formale alla ASL territoriale delle attività procedurali, non quale modalità alternativa consolidata ma strettamente vincolata alla definizione dei processi di cui sopra, entro il **1° gennaio 2027**.

### 3.3 Valutazione Multidimensionale (UVMD)

L'UVMD, nella sua composizione, è importante (obiettivo di servizio) che venga integrata con la specificità evolutiva dei destinatari:

- assistente sociale designato dal distretto sociosanitario;
- neuropsichiatra infantile o psicologo clinico del servizio TSMREE/NPI che ha in carico il minore;
- referente del servizio riabilitativo (logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale), ove pertinente;
- i genitori/tutore legale;
- la persona di fiducia di cui all'art. 22 del D. Lgs 62/2024, se richiesto dalla persona con disabilità e/o dalla famiglia/tutore legale.

Nelle situazioni in cui il minore abbia raggiunto un livello di maturità sufficiente (orientativamente dai 12 anni), l'UVMD assicura adeguate forme di partecipazione e condivisione del progetto terapeutico/riabilitativo/di inclusione con lo stesso minore, nel rispetto del principio dell'autodeterminazione, oltre che con la famiglia/tutore a cui è riconosciuto un ruolo di partecipazione attiva.

L'UVMD, su autorizzazione della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, ha facoltà di verificare, anche, la coerenza del progetto vacanza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) scolastico acquisendo, ove possibile, il profilo di funzionamento e, eventualmente, un contributo informativo dall'insegnante di sostegno o dal coordinatore del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) o dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione che segue lo studente in ambito scolastico. Questo, in una ottica di coordinamento e complementarità degli strumenti e continuità del percorso di crescita e sviluppo della personalità in cui sono interessati diversi aspetti educativi/formativi, sanitari e sociali. Sempre su indicazione e/o autorizzazione della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, l'UVMD ha facoltà di verificare la coerenza del progetto vacanza con le esperienze di socializzazione e le progettualità seguite dal minore in ambito extrascolastico.

## 4. Tipologie Organizzative del Servizio Vacanza per Minori

Le tipologie organizzative previste dal paragrafo 5.2 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, che declinano l'offerta territoriale del servizio vacanza in favore delle persone con disabilità secondo il nuovo modello di approccio e governance definito, nel rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità e della famiglia o di chi rappresenta il minore, trovano completa applicazione anche con riferimento ai minori con disabilità con le seguenti specificazioni e integrazioni.

**4.1 Servizio Vacanza Breve Assistito** (corrisponde alla tipologia di cui al paragrafo 5.2.a dell'Allegato A alla succitata deliberazione).

Per i minori si raccomanda:

- composizione del gruppo tendenzialmente omogenea per fascia d'età;
- preferenza per mete ad elevato stimolo sensoriale e naturalistico (parchi naturali, fattorie didattiche, musei interattivi, spiagge attrezzate);

- sinergia, ove possibile, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con le associazioni sportive e culturali del territorio per lo svolgimento di alcune attività ricreative, ai sensi dell'indicazione generale per i servizi vacanza rivolti all'età evolutiva di cui all' art. 29, comma 2, lett. a), L.R. 11/2016.

#### **4.2 Servizio Vacanza di Gruppo Tradizionale Assistito** (corrisponde alla tipologia di cui al paragrafo 5.2.b dell'Allegato A alla DGR1121/2024).

Per i minori si raccomanda:

- il gruppo non può essere composto da più di 12 minori;
- la struttura ospitante deve possedere specifici requisiti aggiuntivi (vedi paragrafo 5 del presente Addendum);
- è raccomandata la presenza, nell'equipe, almeno di un Educatore Professionale specializzato in età evolutiva o di un Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE).

#### **4.3 Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE**

Tipologia specifica per i minori, non prevista nell'Allegato A alla DGR 1121/2024. Il servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.

Requisiti per l'accesso:

- il CRE deve essere autorizzato dal Comune di riferimento e rispettare le quote di riserva per minori con disabilità (non inferiore al 10% dei posti disponibili);
- il CRE deve disporre di uno spazio di coordinamento con il servizio TSMREE/NPI che ha in carico il minore;
- l'operatore dedicato deve essere debitamente formato e il suo impiego deve avvenire nel rispetto del rapporto operatore/utente richiesto dalle necessità di supporto dalla condizione di disabilità; previa espressa disponibilità dell'interessato, può essere coinvolto, nel rispetto delle esigenze del minore, anche l'assistente familiare che abitualmente presta assistenza alla persona (assistenza domiciliare indiretta, assegno di cura, ecc.) ovvero l'operatore del SAISH (assistenza domiciliare diretta).

**Finalità:** Questa tipologia organizzativa è particolarmente indicata per i minori che necessitano di un sostegno lieve o moderato i cui progetti individuali prevedono obiettivi di inclusione con i pari non in condizione di disabilità.

#### **4.4 Servizio Vacanza Individuale Assistito** (corrisponde alla tipologia di cui al paragrafo 5.2.d dell'Allegato A alla DGR 1121/2024).

Per i minori, la modalità individuale è autorizzata dall'UVMD esclusivamente nelle seguenti situazioni, dopo aver comunque esplorato la possibilità di inserimento in un gruppo di pari:

- condizione di disabilità grave o gravissima, con bisogni assistenziali complessi incompatibili con il contesto di gruppo;
- minori con significative e condivise difficoltà di interazione/integrazione;
- minori con patologie con necessità di monitoraggio medico continuativo.

**4.5 Servizio Vacanza Multifamiliare Assistito** (corrisponde alla tipologia di cui al paragrafo 5.2.e dell'Allegato A alla suindicata DGR).

Per i minori, questa modalità è raccomandata in via prioritaria come strumento di sollievo per le famiglie con figli in condizione di disabilità grave, valorizzando il ruolo delle reti di prossimità e delle associazioni di genitori.

## 5. Requisiti delle Strutture Ospitanti i Minori

In aggiunta ai requisiti generali indicati al paragrafo 5.4 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, le strutture ricettive che accolgono minori con disabilità devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- essere in regola con le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
- assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali in tutti gli spazi e completa fruibilità degli stessi;
- disponibilità e fruibilità di spazi dedicati ad attività educative e ludico-riabilitative (sala giochi, area all'aperto);
- personale della struttura ricettiva formato sulle procedure di primo soccorso e con esperienza nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;
- presenza di un presidio medico o di un medico reperibile entro 30 minuti dalla struttura;
- per le strutture marine: spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare, scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
- per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per l'accesso all'acqua.

**Priorità nella selezione:** A parità di altri requisiti, sono preferite le strutture che non accolgono in via esclusiva persone in condizione di disabilità, in coerenza con la finalità inclusiva del servizio (art. 5.4, Allegato A).

## 6. Livelli Assistenziali e Requisiti del Personale

I livelli assistenziali previsti dal paragrafo 5.3 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024 si applicano ai minori con le seguenti indicazioni integrative relative alle figure professionali.

## 6.1 Rapporto Operatore / Minore

<b>Livello basso (1:3)</b>	Minori autonomi nella cura personale, in grado di comunicare efficacemente. Applicabile principalmente ai minori in condizioni di disabilità fisica lieve o sensoriale compensata.
<b>Livello medio (1:2)</b>	Minori parzialmente autonomi o con difficoltà comunicative moderate. Minori in condizione di disabilità intellettiva lieve-media, DSA con comunicazione funzionale.
<b>Livello alto (1:1)</b>	Minori con significativa dipendenza assistenziale o con comunicazione molto limitata. Condizione di disabilità intellettiva grave, pluridisabilità.
<b>Livello altissimo (2:1)</b>	Minori non autonomi, con bisogni assistenziali complessi o comportamenti a rischio. Condizione di disabilità gravissima, patologie neuromuscolari severe, disturbi gravi del comportamento.

## 6.2 Figure Professionali

L'equipe impegnata nel servizio vacanza per minori con disabilità, ove richiesto dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve favorire la possibilità di impiego dell'operatore domiciliare per ognuna delle fattispecie di intervento previste al precedente punto 4 e, comunque, deve includere, in ragione del livello assistenziale e del numero di partecipanti:

- almeno un Educatore Professionale (EP) specializzato in età evolutiva o in possesso di comprovata esperienza con minori in condizione di disabilità (minimo 2 anni);
- per gruppi con presenza di minori con disturbi dello spettro autistico o con bisogni relazionali, adattivi e comunicativi complessi, indipendentemente dal codice diagnostico di riferimento: almeno un operatore con formazione certificata sullo specifico percorso riabilitativo e sugli strumenti di comunicazione in uso dal singolo minore partecipante;
- per minori con disabilità sensoriale: operatori con conoscenza della LIS (Lingua Italiana dei Segni), del Braille, o esperti nella CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) a seconda delle esigenze;
- per minori con patologie croniche (epilessia, diabete, cardiopatie): il servizio è erogato solo previo nulla-osta del medico specialista in carico e con protocollo sanitario condiviso con i genitori. In caso di epilessia dovrà essere individuato un responsabile per la somministrazione del farmaco salvavita.

## 6.3 Il Capogruppo per i Servizi Rivolti ai Minori

In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, il Capogruppo nei servizi vacanza per minori con disabilità:

- deve essere obbligatoriamente in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione, Psicologia o equipollente, con specializzazione o esperienza documentata nell'età evolutiva;
- gestisce il raccordo quotidiano con i genitori/tutori, assicurando aggiornamenti regolari sullo svolgimento del servizio;
- predispone, a conclusione del servizio, una relazione per ciascun minore partecipante, trasmessa ai servizi di presa in carico e alla famiglia.

## 7. Contributo Regionale di Compartecipazione per i Minori

Gli importi del contributo regionale previsti dal paragrafo 8 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024 si applicano ai minori, con le seguenti specificazioni.

### 7.1 Importi di Compartecipazione

<b>Tipologia 4.1 (Vacanza Breve – gita)</b>	Fino a € 35,00 per minore per giornata (+ costi SSR per personale).
<b>Tipologia 4.1 (Vacanza Breve – weekend)</b>	Fino a € 60,00 per minore per giornata.
<b>Tipologia 4.2 (Gruppo Tradizionale) – residenziale</b>	Fino a € 50,00 per minore per giornata (+ costi SSR per personale).
<b>Tipologia 4.2 (Gruppo Tradizionale) – semiresidenziale/non residenziale</b>	Fino a € 70,00 per minore per giornata (+ costi SSR per personale).
<b>Tipologia 4.4 (Individuale Assistito)</b>	Fino a € 60,00/die per vitto e alloggio del minore + fino a € 60,00/die per l'operatore.
<b>Tipologia 4.5 (Multifamiliare Assistito)</b>	Fino a € 60,00 per minore per giornata.

### 7.2 Graduazione per ISEE

Si applica la medesima graduazione di cui al paragrafo 9 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del minore:

<b>ISEE &lt; € 13.000</b>	Contributo al 100% del massimale.
<b>€ 13.000 – € 24.000</b>	Contributo al 90% del massimale.
<b>€ 24.000 – € 35.000</b>	Contributo all'80% del massimale.
<b>€ 35.000 – € 47.000</b>	Contributo al 70% del massimale.
<b>€ 47.000 – € 60.000</b>	Contributo al 60% del massimale.
<b>ISEE &gt; € 60.000</b>	Contributo al 50% del massimale.

## 8. Raccordo con le Istituzioni Scolastiche

Per le finalità richiamate al paragrafo 3.3 del presente Addendum, l'UVMD, in fase di progettazione personalizzata dell'intervento, ha facoltà di verificare, sempre su esplicita richiesta e/o autorizzazione della famiglia o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, la coerenza e il coordinamento dello stesso con il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici.

Sempre in questo quadro di rafforzamento della presa in carico integrata, inoltre, i distretti sociosanitari e le AA.SS. LL territoriali possono valutare, in prospettiva, la promozione/attivazione di diverse forme di collaborazione quali:

- condivisione, nel rispetto della normativa sulla privacy e previo consenso della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle informazioni contenute nel PEI e nel profilo di funzionamento, rilevanti per la progettazione integrata del servizio vacanza, tramite raccordo tra il servizio TSMREE e il GLO scolastico di riferimento;
- coinvolgimento dell'insegnante di sostegno o del coordinatore del GLO nella fase di valutazione UVMD, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- trasmissione, a conclusione del servizio vacanza, di una relazione sintetica agli uffici scolastici pertinenti, ai fini della verifica degli esiti e dell'aggiornamento del PEI, previo consenso della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- promozione di accordi di programma tra distretti sociosanitari, istituzioni scolastiche di I e II grado e Ufficio Scolastico Regionale per la co-progettazione di servizi vacanza ordinari inclusivi.

## 9. Tutela e Protezione dei Minori

In conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei minori e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 1989), i soggetti gestori del servizio vacanza per minori con disabilità sono tenuti a:

- applicare integralmente il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 verificando, prima dell'assunzione di qualsiasi operatore a contatto con i minori, l'assenza di condanne o procedimenti per reati previsti dall'art. 600-bis e ss. del Codice penale;
- adottare un Codice di Comportamento specifico per la tutela dei minori, approvato dal Distretto sociosanitario committente, che disciplini le modalità di relazione tra operatori e minori (anche in riferimento all'uso di dispositivi elettronici e fotografie);
- garantire la supervisione regolare degli operatori da parte del Capogruppo e del Responsabile del soggetto gestore;
- assicurare un canale di comunicazione diretto e costante con i genitori/tutori per la segnalazione tempestiva di qualsiasi evento significativo;
- predisporre un Protocollo di Emergenza che preveda le procedure da seguire in caso di infortuni, crisi comportamentali, emergenze sanitarie, con indicazione dei presidi medici più vicini alla struttura ospitante.

**Obbligo di segnalazione:** Gli operatori impiegati nel servizio hanno l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria o ai Servizi Sociali qualsiasi situazione di sospetto maltrattamento o abuso a danno dei minori partecipanti, ai sensi degli artt. 330, 333 e 403 del Codice Civile.

## 10. Quadro delle Scadenze

Il seguente prospetto riepiloga le scadenze operative di cui alla DGR 1121/2024 integrate, a regime, con quelle specifiche per i servizi rivolti ai minori richiamate nel presente Addendum:

Scadenza	Adempimento	Soggetto responsabile
31 dicembre (anno precedente)	Adozione Addendum integrativo Accordo di Programma ASL-Distretto e pubblicazione Avviso pubblico	Distretto Socio-Sanitario / ASL
31 dicembre (anno precedente)	Comunicazione delle strutture residenziali/semiresidenziali della volontà di organizzare il servizio	Strutture accreditate
31 gennaio	Chiusura Avviso e ricezione domande dei genitori/tutori	Ufficio di Piano /ASL
31 marzo	Valutazione UVMD e trasmissione esiti al distretto	UVMD (ASL + Distretto)
30 aprile	Pubblicazione elenco ammessi e quantificazione risorse	Distretto Socio-Sanitario
Giugno – ottobre	Periodo di svolgimento del servizio vacanza. Considerata la ripresa dell'attività scolastica, il mese di ottobre rileva per l'eventuale organizzazione del servizio vacanza breve.	Soggetti gestori
31 ottobre	Termine di utilizzo delle risorse	Distretti /Gestori
Entro 30 giorni dal termine	Trasmissione rendicontazione da gestori a Distretto sociosanitario; da famiglie a Distretto (modalità individuale/multifamiliare)	Gestori /Famiglie
31 dicembre	Trasmissione rendicontazione completa alla Regione Lazio	Distretto Socio-Sanitario

**Termini:** Per l'annualità 2026 (fase di prima applicazione), il termine per la presentazione delle domande per il servizio vacanza per minori con disabilità è il 30 aprile 2026 (vedasi quanto previsto al paragrafo 3.2 del presente Addendum) e, di pubblicazione, il 30 giugno 2026.

## 11. Monitoraggio, Valutazione e Relazione Conclusiva

In aggiunta a quanto previsto dai paragrafi 6 e 10 dell'Allegato A alla DGR1121/2024, per i servizi vacanza rivolti ai minori con disabilità sono previste le seguenti specificità valutative:

- somministrazione di una scheda di gradimento semplificata, adattata all'età e alle capacità comunicative di ciascun minore (con simboli visivi, scale di valutazione iconografiche, ecc.);
- compilazione da parte dei genitori/tutori di un questionario di soddisfazione che valuti la rispondenza del servizio integrato ai bisogni del minore e il grado di sollievo familiare percepito;
- relazione individuale del Capogruppo per ciascun minore partecipante, con descrizione degli obiettivi raggiunti, delle eventuali criticità emerse e delle raccomandazioni per la progettazione futura, da trasmettere al TSMREE/NPI e alla famiglia o a chi rappresenta il minore;
- report aggregato annuale del distretto sociosanitario alla Regione Lazio, che dia evidenza del numero di minori coinvolti per fascia d'età e tipologia di disabilità, della copertura territoriale del servizio e delle risorse impiegate.

## 12. Disposizioni Transitorie

In fase di prima applicazione, le disposizioni del presente Addendum hanno efficacia dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.

Al fine di adeguare la programmazione e realizzazione dei servizi vacanza per minori con disabilità nella annualità 2026 alle nuove prescrizioni, i competenti servizi territoriali dovranno procedere in tempo utile a definire i processi organizzativi richiesti a decorrere dal **30 aprile 2026** (presentazione delle domande).

Il servizio vacanza di cui all'art. 29 della l.r. 11/2016, integrato nelle sue finalità terapeutiche/riabilitative/di inclusione e sollievo alla famiglia, si configura come servizio universale da programmare in continuità e in modo strutturato.

La Regione Lazio si impegna a monitorare la prima applicazione del presente Addendum, con possibilità di successivo aggiornamento in una ottica di miglioramento e qualificazione del servizio stesso, alla luce dei dati di rendicontazione e delle osservazioni pervenute dai distretti sociosanitari, dalle AASSLL, dal Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, dalle Consulte, dai soggetti gestori e dalle associazioni rappresentative delle persone in condizione di disabilità e delle loro famiglie.

È prevista, limitatamente alla annualità 2026, la possibilità di “delega” alla ASL territoriale delle attività procedurali, per la definizione dei necessari processi da parte dei distretti sociosanitari.

## Allegato B

<b>Ente Capofila distretto sociosanitario</b>	<b>Totale euro</b>
ROMA – ROMA CAPITALE	452.915,00
FIUMICINO RM 3.1	14.737,00
CIVITAVECCHIA RM 4.1	12.093,00
CERVETERI RM 4.2	12.443,00
BRACCIANO RM 4.3	8.743,00
CONSORZIO VALLE DEL TEVERE RM 4.4	18.740,00
MONTEROTONDO RM 5.1	18.271,00
CONSORZIO PAGUS RM 5.2	23.636,00
TIVOLI RM 5.3	14.151,00
SUBIACO RM 5.4	4.937,00
S.VITO ROMANO RM 5.5	15.856,00
COLLEFERRO RM 5.6	13.210,00
GROTTAFERRATA RM 6.1	16.902,00
CONSORZIO DEI LAGHI RM 6.2	17.313,00
MARINO RM 6.3	14.983,00
CONSORZIO POMEZIA/ARDEA RM 6.4	20.036,00
VELLETRI RM 6.5	11.393,00
ANZIO RM 6.6	18.227,00
APRILIA LT 1	21.624,00
LATINA LT 2	30.180,00
PRIVERNO LT 3	9.374,00
FONDI LT 4	18.020,00
CONSORZIO COISES LT 5	16.942,00
CONSORZIO SOCIALE RI 1	12.076,00
CONSORZIO DELLA BASSA SABINA RI 2	5.597,00
UNIONE ALTA SABINA RM RI3	5.088,00
C.M. SALTO CICOLANO RI 4	1.391,00
C.M. DEL VELINO RI5	1.356,00
MONTEFIASCONE VT 1	7.427,00
TARQUINIA VT 2	6.843,00
VITERBO VT3	15.551,00
VETRALLA VT4	9.876,00
CONSORZIO TINERI VT5	8.762,00
ALATRI FRA	13.532,00
FROSINONE FRB	26.434,00
AIPES FRC	13.938,00
CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE FRD	17.403,00
<b>Totale</b>	<b>950.000,00</b>